SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 96

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 17 gennaio 1971)

INDICE

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores: In merito all'occupazione della fabbrica SMI di Brescia da parte dei lavoratori (3717) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 2492

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA: Sospensione della erogazione di medicinali ai dipendenti dell'azienda ATAN di Napoli (3537) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . 2493

BONATTI: Provvedimenti da adottare per assicurare la normale attività del Consiglio provinciale di Rovigo (4171) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2495

CELIDONIO: Perchè nello spirito di una nuova politica anticongiunturale lo Stato rivendichi a sè l'onere e il privilegio di dedicarsi al settore dell'assistenza alla gioventù (3930) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2496

Trattamento discriminatorio adottato nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila (4263) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2497

CELIDONIO, BARDI, CASTELLACCIO, BERMANI, MINNOCCI, RIGHETTI, SEGRETO, ALBERTINI, VIGNOLA: Discriminatorio atteggiamento di alcuni carabinieri, in Calabria, nei confronti di esponenti di partiti politici di sinistra (4029) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2498

DEL PACE, TEDESCO Giglia: Grave situazione determinatasi presso il calzaturificio « IO » di Castiglione Fiorentino (3702) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2500

DI VITTORIO BERTI Baldina: Sfruttamento di mano d'opera minorile in provincia di Bari con particolare riferimento ad Altamura (3991) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2500

Discriminazioni salariali tra uomini e donne effettuate in provincia di Bari tra i raccoglitori e imballatori di uva da tavola (3993) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2501

FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria: In merito alla morte della lavoratrice a domicilio Luisa Bolognesi di Bologna (4102) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2503

FERMARIELLO: In merito alla sospensione di due consiglieri comunali di Castellammare di Stabia (4091) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2504

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA: Sul convegno di studi sui problemi dell'artigianato che si tiene annualmente a Sorrento (4219) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2504

GERMANO': Provvedimenti da adottare in favore del settore della produzione di profumi (4210) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2505

GIANQUINTO: Misure da adottare a favore delle famiglie danneggiate per la perdita di congiunti nel disastro provocato a Venezia da una tromba d'aria (3957) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2505

GRIMALDI: In merito all'indennità di trasferta corrisposta dall'INPS ai lavoratori sottoposti a visita sanitaria fuori residenza (3690) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . *Pag.* 2507

GUANTI: Per l'installazione dell'impianto di riscaldamento nella stazione ferroviaria di Ferrandina (4331) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . 2508

MAGNO: Costruzione di massicce opere di difesa, in località Cala del Fico (golfo di Manfredonia) che, oltre a limitare la libertà di circolazione dei cittadini, agevolano il contrabbando e la pesca di frodo (2405) (risp. MANNIRONI, *Ministro della marina mercantile*) 2508

In merito alla concessione di assegni vitalizi agli invalidi civili da parte della Prefettura di Foggia (3712) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2509

OLIVA: Sulla competenza territoriale degli uffici dei registri immobiliari, con particolare riferimento alla provincia di Vicenza (4225) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2509

PEGORARO: Misure da adottare a favore delle maestranze del calzaturificio « Etoile » di Saonara (Padova) (3813) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2510

Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni della provincia di Padova danneggiate da una tromba d'aria (3924) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2510

PICARDO: Per la proroga della legge n. 1014 del 1960 (4223) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2512

ROMANO: Per la revoca degli aumenti apportati dalla SITA al prezzo dei biglietti sulle autolinee in servizio in provincia di Salerno (4246) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . 2513

SEGNANA: Provvedimenti da adottare a favore del personale delle Ferrovie in relazione alla declassificazione di alcuni impianti ferroviari (4269) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2514

TURCHI: Sui danni verificatisi a Roma a seguito degli scavi per la costruzione della metropolitana (3949) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2515

VERONESI: Perchè ogni indagine relativa alla scomparsa del giornalista De Mauro e alla morte di Enrico Mattei venga assegnata ad un'unica autorità giudiziaria centrale (4142) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 2516

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della decisione dei lavoratori della SMI di Brescia di protrarre l'occupazione della fabbrica, iniziata il 22 maggio 1970, fino a lunedì 22 giugno, salvo ulteriore decisione di proroga da parte dell'assemblea;

se sia a conoscenza della decisione delle organizzazioni sindacali di proclamare per venerdì 19 giugno uno sciopero generale dei metalmeccanici in solidarietà con le maestranze della SMI;

se non intenda adottare urgenti iniziative per indurre la direzione a desistere dall'atteggiamento intransigente finora opposto alle richieste sindacali aziendali ed a revocare il provvedimento di rappresaglia antisindacale (licenziamento di un membro di commissione interna) adottato nell'illusione di fiaccare la lotta dei lavoratori e di deviarne l'obiettivo.

Lo stato di tensione che si è venuto a creare nella fabbrica, nell'intera categoria e tra la popolazione, impone l'intervento urgente che si richiede. (int. scr. - 3717)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la vertenza insorta tra le maestranze e la SMI di Brescia, in ordine alla quale questo Ministero svolse ripetuti interventi, fu risolta il 6 luglio scorso con la stipula di un accordo aziendale a seguito del quale cessò l'occupazione dello stabilimento.

In tale occasione le parti, senza verbalizzazione, concordarono di far rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro al componente la commissione interna, nei cui confronti, pertanto, veniva ritirata la lettera di licenziamento, e di far corrispondere allo stesso, per il tramite della Prefettura, un indennizzo giornaliero, pari al salario perduto, fino a che lo stesso non avesse trovato una nuova occupazione.

Il lavoratore in questione, dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro prospettate dal competente ufficio di collocamento, ha accettato l'avviamento presso l'opera « Casa di Dio » alle cui dipendenze è stato assunto dal

1° ottobre corrente anno con la qualifica di inserviente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

22 dicembre 1970

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono assumere per far rimuovere al comune di Napoli ed all'azienda ATAN le cause che hanno determinato la sospensione dell'erogazione dei medicinali ai tranvieri napoletani.

Gli interroganti sottolineano la necessità di:

1) stroncare la ricorrente prassi instaurata dall'ATAN che effettua trattenute sulle buste-paga senza versarle alla Cassa soccorso, provocando intollerabile disagio per i lavoratori;

2) superare l'irresponsabile atteggiamento del comune di Napoli che, in aperta violazione della legge, non effettua il ripiano del bilancio dell'azienda municipalizzata ATAN, assumendo così la grave responsabilità dell'attuale stato di disagio dei tranvieri.

In particolare, gli interroganti sottolineano, altresì, l'urgenza, così come l'hanno posta i lavoratori con le loro lotte, di superare la caotica e dispersiva situazione sanitaria del nostro Paese, accogliendo le proposte avanzate per un servizio sanitario nazionale capace di assicurare un'efficace tutela della salute dei cittadini. (int. scr. - 3537)

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Com'è noto, in applicazione delle norme di cui al regio-decreto 8 gennaio 1934, n. 148, fu costituita la Cassa di soccorso fra il personale dell'Azienda autofilotranviaria del comune di Napoli, avente per scopo quanto previsto dall'articolo 1 dello statuto approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 15 dicembre 1933.

L'articolo 3 di tale statuto prevedeva, per l'attuazione degli scopi prefissi, fra le altre entrate:

una ritenuta al personale nella misura dell'1 per cento dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la previdenza;

un contributo dell'azienda nella misura del 2 per cento dello stipendio o paga compresi gli assegni e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale.

Allo scopo di addivenire ad una nuova disciplina del trattamento e dell'assistenza di malattia per gli agenti e loro familiari, adeguandola a quella in atto negli altri settori della produzione e dei servizi, fu stipulato l'accordo nazionale del 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

Per effetto di tale accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, il contributo a favore delle Casse di soccorso è stabilito nella misura dell'8,70 per cento della retribuzione assoggettata ai contributi di previdenza ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Detto contributo è per il 7,70 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del personale.

Sempre dall'articolo 2 dell'accordo in questione è stabilito che « qualora nella gestione annuale le entrate delle Casse di soccorso non risultassero sufficienti, il disavanzo sarà colmato col fondo di riserva, sino alla concorrenza della metà del fondo medesimo, e, per il resto, con versamenti suppletivi di cui il 70 per cento a carico dell'azienda e il 30 per cento a carico del personale ».

Il successivo articolo 4 prevede, fra l'altro, che « gli agenti e i loro familiari hanno diritto alle seguenti prestazioni sanitarie ordinarie:

a) assistenza medico generica domiciliare e ambulatoriale;

b) assistenza medico-specialistica (di regola ambulatoriale) su prescrizione del medico della Cassa di soccorso;

c) assistenza ospedaliera su proposta del medico della Cassa di soccorso;

d) assistenza farmaceutica;

e) assistenza ostetrica ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera;

f) accertamenti diagnostici ed esami clinici complementari di cui il medico della Cassa di soccorso ravvisi la necessità.

L'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione di medicinali ed altri mezzi terapeutici; la relativa spesa sarà per l'8 per cento a carico dell'assistito ».

Circa la posizione debitoria dell'ATAN nei confronti della Cassa di soccorso, per la contribuzione prevista dal citato accordo 29 ottobre 1963, si riportano di seguito i dati rilevati presso l'azienda in parola, comprensivi delle trattenute effettuate mensilmente ai dipendenti per il titolo di cui trattasi:

ANNO	C/ordinario a carico: agente azienda 1% + 7,70%	C/straordinario a carico: agente azienda 1,50% + 3,50%	Saldo *deficit*	Totale	Pagamenti eseguiti dall'ATAN compresi sussidi di malattia
1966 . . .	1.051.857.292	526.195.187	262.688.070	1.840.740.549	1.743.909.326
1967 . . .	1.039.462.670	519.852.027	532.420.941	2.091.735.638	1.909.049.332
1968 . . .	1.051.725.210	522.323.381	470.171.766	2.044.220.357	1.965.804.648
1969 . . .	1.233.109.117	601.790.944	470.171.766 (*)	2.305.071.827	2.178.414.777

(*) Circa, in quanto, per il 1969, non è stato ancora approvato il bilancio della Cassa di soccorso.

Differenze dovute dall'ATAN

1966	96.831.223	
1967	182.686.306	
1968	78.415.709	
1969	126.657.050	
1965	293.558.653	(differenza)
Totale	778.148.941	

Come si evince dai dati sopraesposti, gli importi versati annualmente dall'ATAN sono di molto superiori alle quote trattenute ai lavoratori all'atto del pagamento delle retribuzioni.

In conseguenza, peraltro, dei rilevanti mancati pagamenti da parte dell'azienda per conto della Cassa di soccorso, le farmacie hanno sospeso, dal giorno 11 maggio 1970, la fornitura dei medicinali e da tale data la Cassa in argomento rimborsa direttamente agli agenti il 92 per cento delle somme spese per acquisto di prodotti farmaceutici.

Stante quanto sopra la Cassa di soccorso ha provveduto per la notifica all'azienda inadempiente di un atto di diffida stragiudiziale tendente a conseguire il pagamento di tutti i mandati emessi dalla commissione amministratrice della Cassa e allo stato giacenti presso la tesoreria dell'azienda, riservandosi, in caso di inosservanza, di esperire la necessaria procedura per la riscossione coattiva dei contributi.

L'Azienda tranvie ed autofilovie di Napoli risulta, altresì, debitrice della Cassa di soccorso per un importo di lire 2.600.000.000 circa dovuto a titolo di contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, che, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, deve essere riscosso dalla stessa Cassa con le modalità previste per la riscossione del contributo per l'assicurazione contro le malattie di propria spettanza e successivamente versato all'INAM.

Poichè dal 1° gennaio 1964 ad oggi l'azienda non ha mai versato alcuna somma per il contributo ora specificato, la Cassa di soccorso ha iniziato azione civile nei confronti dell'ATAN e la causa pende tuttora avanti alla 2ª sezione civile del tribunale di Napoli.

Da parte della prefettura di Napoli, per altro, non sono mancati e non mancheranno i più opportuni interventi per ottenere dall'ATAN e dal Comune l'effettuazione dei versamenti che consentano la graduale eliminazione della situazione debitoria esistente nei confronti della Cassa in parola.

Circa, infine, la segnalata situazione sanitaria del nostro Paese, si comunica che, come è noto, è intendimento del Ministero della sanità porre in essere un sistema di sicurezza sociale che realizzi un'efficace tutela della salute dei cittadini mediante l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

BONATTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per assicurare la normale attività del Consiglio provinciale di Rovigo uscito eletto dal voto del 7-8 giugno 1970.

L'interrogante ritiene:

che la mancata nomina della Giunta (il Consiglio si è riunito per eleggere solo il presidente) condanna l'Amministrazione provinciale alla paralisi totale, mentre vi sono urgenti, importanti problemi che incalzano e che richiedono un dibattito ed una soluzione nell'interesse delle popolazioni amministrate;

che mai come oggi, di fronte al continuo impoverimento dell'intera economia della provincia, per la mancanza di una prospettiva sul piano economico generale ed occupazionale e per la mancanza di investimenti produttivi, vi è bisogno di un'Amministrazione funzionante ed efficiente, pronta ad accogliere le spinte e la volontà delle genti più bisognose del Polesine che respingono la soluzione, umiliante e quasi sempre degradante, di un'occupazione attraverso l'emigrazione;

che sia utile ed indispensabile un intervento del Ministero per imporre il rispetto della legge comunale e provinciale, togliendo alle forze politiche locali del centro-sinistra il potere-arbitrio di condannare l'Amministrazione provinciale all'immobilismo degradante che svuota dei princìpi democratici le istituzioni della nostra Repubblica;

che la classe politica locale avrebbe dovuto dedicare il tempo trascorso per esaminare i problemi — dando loro una giusta soluzione — della sicurezza idraulica, che presenta per tutto il basso corso del Po i pericoli maggiori per le popolazioni e ne determina un processo inverso allo sviluppo economico-sociale della provincia, e dell'occupazione operaia, attraverso un piano di investimenti produttivi, anzichè trovarsi impegnata in una lotta miserevole per la spartizione delle poltrone;

che il potere centrale non dovrebbe tollerare ulteriormente un siffatto stato di cose, che mortifica la democrazia e l'intera comunità della provincia. (int. scr. - 4171)

RISPOSTA. — Il consiglio provinciale di Rovigo, eletto a seguito della consultazione popolare del 7-8 giugno 1970, si è riunito per la prima volta il 14 settembre scorso per gli adempimenti relativi alla convalida degli eletti ed alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Amministrazione.

Nel corso di tale seduta fu esaurito solo il primo punto dell'ordine del giorno, e cioè quello relativo alla convalida degli eletti, per cui lo stesso Consiglio fu riconvocato il 28 successivo per l'esame degli altri due punti rimasti in sospeso: elezione del presidente della Giunta provinciale ed elezione di quattro assessori effettivi e di due supplenti.

In tale seduta fu però eletto solo il presidente della Giunta nella persona del dottor Armando Giolo, il quale accettò con riserva l'elezione alla carica.

Riconvocato ulteriormente per il giorno 7 ottobre scorso — e rinviata, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, la convocazione stessa al successivo giorno 14 — il Consiglio provinciale prese atto dello scioglimen-

to negativo della riserva espressa da parte del dottor Giolo, e procedette, nella medesima seduta, alla elezione del presidente, confermando lo stesso dottor Giolo. Senonchè, in tale circostanza, costui ribadì la riserva per l'accettazione dell'incarico, in attesa della formazione della Giunta per la cui elezione si rinviò ad una successiva seduta della quale, peraltro, essendo in corso di perfezionamento i relativi accordi in sede politica, non è stata ancora fissata la data.

Nelle more della formazione della Giunta provinciale, dopo l'elezione del suo Presidente, otto consiglieri provinciali, costituenti l'intero gruppo consiliare comunista — ed esattamente un terzo del Consiglio provinciale — hanno richiesto la convocazione del Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 235 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successivamente hanno protestato contro la mancata convocazione.

La prefettura di Rovigo, dal canto suo, non ha mancato di intervenire reiteratamente presso l'amministrazione provinciale ai fini di affrettare al massimo la costituzione della Giunta e la ripresa del regolare funzionamento dell'ente, ottenendo formale assicurazione di una sollecita convocazione consiliare, essendo gli accordi politici in fase conclusiva.

D'altra parte, il Prefetto non può — anche per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato — disporre la convocazione d'ufficio del Consiglio provinciale considerato che, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, per i soli consigli comunali, l'articolo 235 dello stesso testo unico conferisce all'autorità prefettizia, per quanto concerne i consigli provinciali, solo l'iniziativa di chiedere la convocazione il che, com'è stato precisato, lo stesso Prefetto non ha mancato di fare, anche ripetutamente.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

CELIDONIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato se, nello spirito di una politica anticongiunturale che manifesti la volontà per una maggiore responsabilizzazione della pubblica spesa anche nella gestione dei fondi per l'erogazione dei contributi in tema di assistenza, specie per le molteplici associazioni addette ai soggiorni montani e marini per la gioventù che si avvalgono di tale assistenza spesso in condizioni non tra le più qualificanti, non sia più conveniente rivendicare allo Stato l'onere ed anche il privilegio di dedicarsi a tale delicato settore, sottraendone il monopolio ad enti che, quasi sempre, ne strumentalizzano le funzioni politicamente, offrendo spettacolo non conforme al conclamato completo disinteresse e che qualche volta, di contro, fanno molta simonìa, così come accade in altro settore, alludendo ad enti religiosi che svolgono attività che, pur avendo i requisiti di una normale prestazione commerciale in funzione alberghiera e turistica, si camuffano sotto l'aspetto pseudo-assistenziale per sfuggire all'obbligo di dare a Cesare quel che è di Cesare. (int. scr. - 3930)

RISPOSTA. — Premesso che l'eventuale attribuzione di nuovi compiti allo Stato nel settore assistenziale non può essere considerata che nella competente sede legislativa, questo Ministero fa presente che, nella gestione dei capitoli di spesa relativi al settore assistenziale di competenza, pone ogni cura nel garantire la migliore e più oggettiva utilizzazione dei fondi disponibili, secondo i fini istituzionali. Così, in particolare, per quanto attiene all'assegnazione di contributi ad enti gestori di colonie marine e montane e di campeggi.

Detta forma di intervento viene attuata sulla base di piani provinciali di assistenza predisposti dalle prefetture tra le quali vengono ripartiti i fondi di bilancio, tenendo conto di obiettivi criteri di valutazione, quali la popolazione e l'indice di reddito di ciascuna provincia.

La scelta degli enti da ammettere al beneficio del contributo statale è affidata per ogni provincia ad uno speciale comitato costituito da rappresentanti di enti ed uffici notoria-

mente qualificati in materia di assistenza, sì da offrire ogni sicura garanzia di serietà e di obiettività.

Detto comitato, sulla base di precise disposizioni impartite con apposite circolari ministeriali, vaglia attentamente le richieste degli enti, ammettendo al finanziamento quelle istituzioni che dimostrino di disporre di locali idonei e di attrezzature sicuramente efficienti.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1970

CELIDONIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giusto che si continui a tollerare un trattamento manifestamente discriminatorio che si esprime in seno ad uno stesso organismo, ciò che legittima ancor più lo stato di protratta agitazione da parte dei lavoratori interessati.

Si allude ai dipendenti dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila, per i quali — incredibile, ma vero! — si è proceduto al riconoscimento di un trattamento economico migliorativo che fa molta sperequazione tra il personale infermieristico e gli altri dipendenti della stessa Amministrazione, anche se i miglioramenti conseguiti sono inferiori a quelli corrisposti al personale di altre provincie della Repubblica, consentendo in tal modo che l'Abruzzo debba, pur sotto tale angolazione, continuare ad essere giudicato una specie di sottoprodotto della collettività nazionale. (int. scr. - 4263)

RISPOSTA. — L'Amministrazione provinciale de L'Aquila, con deliberazioni n. 59 e n. 706 in data 6 maggio 1966 e 3 novembre 1967, dispose la riforma della pianta organica e la revisione del trattamento economico di tutto il personale, ivi compreso i dipendenti dell'ospedale neuropsichiatrico.

Nella seduta del 4 maggio 1968 la commissione centrale per la finanza locale, in sede di organici, stabilì di approvare in parte la riforma dell'organico nonchè la revisione del trattamento economico limitatamente alle categorie dei cantonieri e degli applicati, rinviando, nel contempo, il provvedimento per la parte concernente il personale dell'ospedale neuropsichiatrico, considerata l'opportunità di soprassedere ad ogni iniziativa nel settore in attesa dell'attuazione della legge 18 marzo 1968, numero 431, che aveva disciplinato *ex novo* la materia.

Successivamente, l'Amministrazione provinciale de L'Aquila ha di nuovo proposto la revisione del trattamento economico del personale.

Infatti, con deliberazioni n. 214 e n. 100 del 10 e del 20 marzo 1970, ha stabilito, fermi restando i coefficienti e le qualifiche organiche, di concedere al personale infermieristico dell'ospedale neuropsichiatrico provinciale, con effetto dal 1° gennaio 1970, un aumento della retribuzione base pensionabile da lire 5.000 a lire 8.000 per ogni punto di coefficiente, salvo a determinare, in sede di attuazione del provvedimento, la posizione economica di ciascun dipendente in relazione al coefficiente di appartenenza, agli scatti maturati ed in relazione all'importo delle ex indennità accessorie in godimento, da riassorbirsi secondo le norme della legge 23 gennaio 1968, n. 20.

Con deliberazioni n. 215 e n. 111 del 10 e del 20 marzo 1970 la stessa Amministrazione provinciale ha poi determinato, fermi restando i coefficienti e le qualifiche organiche, di concedere al personale dipendente, escluso il personale medico ed infermieristico dell'ospedale neuropsichiatrico provinciale, un aumento della retribuzione base pensionabile da lire 5.000 a lire 6.400 per ogni punto di coefficiente, salvo a stabilire successivamente in sede di attuazione del provvedimento la posizione economica di ciascun dipendente in relazione al coefficiente di appartenenza, agli scatti biennali maturati ed all'importo della ex indennità accessoria in godimento da riassorbirsi secondo le norme della legge 23 gennaio 1968, n. 20.

La commissione centrale per la finanza locale in sede di organici, esaminati congiuntamente tali provvedimenti, ha deciso nella seduta del 20 ottobre 1970:

1) di approvare, con lievi limitazioni, per ragioni di equità oltre che di opportunità, la revisione tabellare per il personale di assistenza sanitaria (non medico) dell'ospedale neuropsichiatrico proposta con la cennata deliberazione n. 214, tenuti presenti i parametri e le modalità di attuazione stabiliti con il decreto interministeriale del 5 gennaio 1970, adottato in conformità della legge 18 marzo 1968, n. 431, con espressa preclusione di ogni ulteriore beneficio disposto a favore del restante personale provinciale in applicazione dei criteri direttivi in materia di riassetto delle carriere, delle qualifiche e delle retribuzioni;

2) di rinviare l'atto deliberativo n. 215 riguardante l'altro personale dell'ente — oltre che per la situazione deficitaria di bilancio — perchè il provvedimento doveva ritenersi ormai superato dalle recenti disposizioni, concernenti il riassetto delle carriere, qualifiche e retribuzioni dei dipendenti degli enti locali territoriali, oggetto delle circolari di questo Ministero (SPOEL 27 maggio e 22 luglio 1970).

Ciò posto, non sembra che la cennata decisione 20 ottobre 1970 della commissione centrale per la finanza locale — in sede di organici — abbia determinato una disparità di trattamento retributivo tra il personale dell'ospedale neuropsichiatrico ed i restanti dipendenti della provincia de L'Aquila, stante la diversità delle fonti che ne disciplinano la regolamentazione.

Va rilevato infatti che la deliberazione n. 214 del 10 marzo 1970, relativa ai miglioramenti economici concessi al personale infermieristico dell'ospedale neuropsichiatrico, deve considerarsi il completamento della precedente revisione tabellare proposta con i provvedimenti del maggio 1966 e del novembre 1967, nonchè della decisione tutoria 4 maggio 1968, con cui, per il menzionato personale, si stabiliva di rinviare ogni determinazione alla nuova disciplina della materia disposta dalla legge del 1968, n. 431, mentre, per altre categorie di dipendenti (nella specie applicati e cantonieri), venne parzialmente consentita la revisione del trattamento tabellare.

Il rinvio dei miglioramenti economici proposto dalla provincia de L'Aquila per il restante personale appare, d'altra parte, giustificato in considerazione dei benefici che saranno disposti dall'ente in attuazione del riassetto delle carriere, delle qualifiche e delle retribuzioni, benefici dai quali, come stabilito nella richiamata decisione 20 ottobre, resta escluso il personale infermieristico dell'ospedale neuropsichiatrico provinciale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 gennaio 1971

CELIDONIO, BARDI, CASTELLACCIO, BERMANI, MINNOCCI, RIGHETTI, SEGRETO, ALBERTINI, VIGNOLA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se siano al corrente del preoccupante susseguirsi di fatti che testimoniano l'inammissibile, discriminatorio atteggiamento di qualche elemento dell'Arma dei carabinieri, in Calabria, nei confronti degli esponenti politici di sinistra, a tutto danno dell'indiscusso prestigio della stessa Arma.

In particolare:

tenuto conto di quanto accadde a seguito dei fatti di Corigliano Calabro del 25 maggio 1969, quando la democratica reazione popolare ad un provocatorio comizio fascista portò all'arresto di 13 dimostranti di sinistra, con palese e pregiudiziale salvaguardia degli estremisti di destra, e di quanto accadde a seguito della manifestazione di Sibari del 15 febbraio 1968, manifestazione cui parteciparono esponenti di diversi partiti politici, ma per la quale solo esponenti socialisti vennero denunciati dai carabinieri con l'imputazione di blocco stradale;

tenuto conto che il senatore Bloise, per aver lamentato in un pubblico comizio, tenuto nel giugno del 1970 a Sibari, la parzialità di quella denuncia, richiamando gli stessi carabinieri all'uniforme applicazione della legge, è stato da essi denunciato per oltraggio;

ritenuto che durante numerosi comizi del predetto senatore, sempre nel giugno

1970, a Caloveto, Cropalati, Paludi, Pietrapaola, eccetera, vi furono numerose, illegali interruzioni da parte di esponenti di partiti di centro-destra, interruzioni tollerate dai carabinieri presenti nonostante le sollecitazioni a porvi fine,

si chiede di sapere:

se non ritengano che il complesso dei fatti riferiti sia sintomatico del perdurare, nelle zone indicate, di una mentalità e di un clima implicanti una discriminazione tra le forze politiche costituzionali, che porta a tutelare gli « uomini d'ordine » ed a perseguitare i « sovversivi » secondo criteri di identificazione degli uni e degli altri inammissibili perfino negli ordinamenti ottocenteschi;

se non ritengano che tutto ciò finisca per risolversi in una inammissibile interferenza delle forze dell'ordine nel dibattito politico, privato in tal modo della libertà che lo dovrebbe caratterizzare, continuamente punteggiato dall'ipoteca dei reati di opinione, pesantemente alterato nei suoi interni equilibri per il fiancheggiamento che, obiettivamente, si determina tra forze dell'ordine e certi partiti;

se non ritengano opportuno intervenire affinchè anche in Calabria, come in ogni altra parte del Paese, i precetti della Costituzione repubblicana, in materia di dibattito politico, riescano finalmente ad imporsi sui princìpi di un superato autoritarismo, ai quali la Costituzione medesima non consente di sopravvivere. (int. scr. - 4029)

RISPOSTA. — Si risponde, per conto del Ministro della difesa.

Il 15 febbraio 1969 veniva effettuata, nell'abitato di Sibari Scalo, una manifestazione di protesta contro la mancata industrializzazione della zona. I manifestanti bloccavano il traffico sulla strada statale 106 ed impedivano il transito dei treni sulla linea Taranto-Reggio Calabria dalle ore 10,30 alle 14,30 dello stesso giorno.

Pertanto, la tenenza dei carabinieri di Corigliano Calabro deferiva all'autorità giudiziaria trentacinque persone di diverse tendenze politiche, fra cui due parlamentari del Partito socialista italiano ed un consigliere provinciale della Democrazia cristiana.

In occasione di un comizio elettorale tenuto a Sibari Scalo il 28 maggio 1970, il senatore Bloise accusava il comandante della stazione carabinieri del luogo di parzialità, perchè, a suo dire, per la manifestazione del febbraio 1969 il sottufficiale aveva denunciato gli esponenti socialisti, ignorando quelli democristiani.

Tale affermazione è stata riferita dall'Arma al pretore di Cassano Ionico, senza però formulare alcuna specifica denunzia contro il senatore Bloise.

Circa l'episodio avvenuto a Corigliano Calabro la sera del 25 maggio 1969, si fa presente che al termine di un comizio del Movimento sociale italiano, disturbato da elementi di opposta tendenza, aderenti alla « Giovane Italia » raggiungevano la vicina sede della loro sezione: indi ritornavano nella piazza armati di bastoni e di altri corpi contundenti.

I carabinieri di servizio evitavano che detti elementi si scontrassero con appartenenti a partiti di sinistra che nel frattempo si erano raccolti nella piazza.

Tuttavia alcuni elementi di sinistra penetravano nella sede del Movimento sociale italiano e, dopo averla devastata, la incendiavano.

Per tale episodio, venivano denunziate 52 persone ritenute responsabili, 29 di incendio e resistenza aggravata e 23 di apologia del fascismo.

In seguito alla denunzia, la procura della repubblica di Rossano emetteva ordine di cattura contro 13 esponenti di partiti di sinistra. Il provvedimento veniva eseguito dai carabinieri la notte fra il 1° ed il 2 giugno.

A parte il predetto episodio la campagna per le elezioni amministrative del 7 giugno 1970 si è svolta, nella provincia di Cosenza, nel massimo ordine e non risulta che i comizi del senatore Bloise siano stati interrotti o disturbati.

Da quanto sopra esposto, non sembra che possano formularsi rilievi di sorta nei confronti dell'Arma dei carabinieri che nel-

le riferite circostanze ha agito con assoluta imparzialità, perseguendo, secondo i compiti imposti dalla legge agli organi di polizia giudiziaria, e senza alcuna discriminazione, i responsabili di specifici reati.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 gennaio 1971

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo pensiero sulla grave situazione del calzaturificio « IO » di Castiglione Fiorentino (Arezzo), e più precisamente per conoscere:

1) i motivi che hanno impedito l'applicazione della legge n. 1115 sull'integrazione a zero ore per i 107 operai totalmente sospesi da quasi due settimane;

2) perchè all'Ufficio del lavoro o presso la Prefettura non sono ancora avvenuti incontri fra le parti;

3) come intende tutelare i propri interessi e quelli dei lavoratori la Cassa per il medio credito industriale, che sembra abbia investito circa 150 milioni di lire nella costruzione della fabbrica.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se risulta rispondente a verità la possibilità di intervento del Centro finanziario umbro e come, ove tale auspicabile ipotesi si verifichi, si intendano garantire gli interessi dei lavoratori e del pubblico denaro. (int. scr. - 3702)

RISPOSTA. — Per quanto concerne gli elementi in possesso di questa Amministrazione relativi ai punti 1 e 2 dell'interrogazione medesima si fa presente quanto segue:

1) dagli accertamenti effettuati dallo ispettorato del lavoro di Arezzo è risultato che la società ha sospeso tutti gli operai dipendenti in data 1° giugno 1970 a causa dell'impossibilità di proseguire l'attività produttiva.

È emerso, inoltre, che non è stata effettuata alcuna operazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, essendo la loro attuazione condizionata al conseguimento del prestito richiesto alla Finanziaria Umbra, nonchè all'acquisizione di nuovi soci. Tali eventi, tuttavia, non si sono almeno per il momento concretizzati.

Premesso quanto sopra, tenuto anche conto dei rilievi espressi dal Ministero del tesoro, poichè nel caso di specie non è stata riscontrata l'attualità e la concretezza del processo di ristrutturazione, elementi indispensabili per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per cui la sospensione degli operai non è in rapporto di causa ad effetto con l'attuazione di un processo di ristrutturazione aziendale, l'istanza dell'azienda intesa appunto all'applicazione dei benefici previsti dalla legge 1115, non ha trovato possibilità di accoglimento;

2) l'ufficio del lavoro di Arezzo ha rivolto più inviti al titolare del calzaturificio « IO » perchè partecipasse a riunioni indette presso l'Ufficio stesso ed intese ad esaminare la situazione determinatasi nell'impresa. A tali inviti, il predetto titolare ha ritenuto di non dover aderire, per cui le riunioni stesse non hanno potuto aver luogo.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

7 gennaio 1971

DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è informato dell'inqualificabile traffico di ragazzi (anche di 11, 12, 13 e 14 anni) « noleggiati » all'asta in provincia di Bari, segnatamente ad Altamura, per lavorare nei campi e per assolvere ai massacranti incarichi di lavoro nelle masserie del luogo.

Tale scandaloso mercato di ragazzi, sottoposti ad un disumano sfruttamento, recentemente « scoperto » dalla polizia femminile di Bari, è in realtà da tempo noto all'Ispettorato del lavoro di Bari che ha ricevuto in proposito numerose segnalazioni; così com'è noto lo sfruttamento minorile praticato su lar-

ga scala in numerosi comuni della provincia di Bari, dove bambini di 8-9 anni lavorano alla costruzione di cassette di legno destinate al trasporto dell'uva da tavola, percependo un salario di 700-800 lire al giorno per 10-12 ore di lavoro.

Per sapere, pertanto, quali misure s'intendono prendere per fare in modo che tale vergognoso stato di cose cessi. (int. scr. - 3991)

RISPOSTA. — L'interrogazione della signoria vostra onorevole richiama ancora una volta il problema dell'occupazione illegale dei minori che continua a manifestarsi in alcune zone del nostro Paese in maniera rilevante. Il persistere di tale fenomeno è peraltro legato a fattori di ordine economico-sociale che vanno dalla tendenza dei datori di lavoro a occupare maestranze a basso costo, all'indigenza di molte famiglie che non possono rinunciare ai guadagni, sia pure modesti, conseguiti dai minori, all'esigenza dei genitori, che spesso lavorano entrambi, di impiegare comunque i propri figli, in assenza di adeguate iniziative per occupare il tempo libero nel periodo intercorrente tra la fine della scuola d'obbligo e il compimento dell'età lavorativa, al fine di sottoporre i ragazzi ai pericoli spesso connessi ad una prolungata inattività.

Tutte queste ragioni concorrono ad ostacolare l'azione dell'Ispettorato del lavoro, già resa difficile dalla scarsità di mezzi e di personale, in rapporto alla vastità dei compiti ad esso istituzionalmente assegnati, ed impediscono una efficace tutela dei minori.

Questo Ministero non ha comunque mancato di invitare i suoi organi periferici ad intensificare la propria opera di vigilanza, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la polizia femminile, e sta procedendo ad un approfondito esame del problema per la ricerca di provvedimenti atti a garantire una migliore tutela del lavoro minorile ed una più rigorosa osservanza della sua disciplina.

Per quanto concerne in particolare i casi segnalati nell'interrogazione, si informa la signoria vostra onorevole che, a seguito delle violazioni accertate dalle autorità di pubblica sicurezza, è stato disposto nella provincia di Bari un servizio speciale di vigilanza, con l'impiego di vari gruppi ispettivi e con la collaborazione dei carabinieri, con specifico riguardo al settore degli imballaggi in legno e delle segherie.

Si fa inoltre presente che l'ispettorato del lavoro di Bari, nonostante i limiti sopra accennati e l'esiguo numero di segnalazioni delle organizzazioni sindacali, nell'ultimo triennio ha svolto la seguente azione di vigilanza sul lavoro minorile.

Anno 1968: accertamenti, 386; contravvenzioni a ditte, 128; minori occupati, 218; contravvenzioni a genitori, 215.

Anno 1969: accertamenti, 1.742; contravvenzioni a ditte, 456; minori occupati, 665; contravvenzioni a genitori, 660.

Anno 1970 (sino al 26 settembre): accertamenti, 257; contravvenzioni a ditte, 140; minori occupati, 187; contravvenzioni a genitori, 187.

Nel 1969 si sono svolti tre servizi speciali di vigilanza, nel primo trimestre, nel periodo precedente l'inizio dell'anno scolastico e nel periodo 17 novembre - 20 dicembre.

Si assicura la signoria vostra che l'organo ispettivo continuerà anche per il futuro a svolgere ogni possibile azione per assicurare l'osservanza delle norme poste a tutela del lavoro minorile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

22 dicembre 1970

DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è informato dell'inaudito sfruttamento di cui sono vittime lavoratori e lavoratrici di una vasta zona della provincia di Bari (Noicattaro, Rutigliano Capurso, Adelfia, eccetera) dove viene raccolta, impacchettata, imballata e caricata su camion e vagoni frigoriferi l'uva da tavola destinata all'esportazione: infatti, in tali comuni è in atto una vergognosa discriminazione salariale tra uomini e donne che svolgono uguali mansioni, non vengono riconosciute le qualifiche dei

lavoratori e, spesso, non vengono retribuiti le ore straordinarie ed il lavoro notturno;

se non vi siano responsabilità specifiche di pubblici uffici e quali provvedimenti urgenti si vorranno adottare per assicurare il corretto funzionamento delle commissioni comunali di collocamento, allo scopo di impedire che l'ingaggio ed il trasferimento della mano d'opera da un comune all'altro avvengano al di fuori di ogni contratto di lavoro e di ogni legge dello Stato. (int. scr. - 3993)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Bari, in concomitanza con l'inizio dell'attività di raccolta e di esportazione dell'uva da tavola, che viene effettuata in quella provincia, in diversi comuni (fra cui Noicattaro, Rutigliano, Capurso e Adelfia) ha intrapreso sin dalla prima decade di settembre uno speciale servizio di vigilanza, nei confronti delle aziende esportatrici del settore. Nel corso della prima fase di vigilanza non è emerso che i dipendenti abbiano eseguito un orario di lavoro effettivo superiore alle dieci ore giornaliere e sessanta settimanali, limite previsto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dall'articolo 8 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e dal punto 39) della tabella annessa al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

È da tener presente che, a causa delle condizioni climatiche, il processo di maturazione dell'uva da tavola quest'anno ha subìto un rallentamento che ha determinato dapprima una minore intensità delle lavorazioni. Successivamente, a causa delle precipitazioni atmosferiche verificatesi nella seconda metà di settembre, le aziende si sono trovate nella necessità di fronteggiare con urgenza la raccolta e la lavorazione del prodotto onde evitare gravi danni. In tali circostanze, non si esclude che alcune aziende abbiano richiesto orari di lavoro superiori a quelli consentiti dalle disposizioni sopra richiamate.

Peraltro, data la particolare natura dell'attività di cui trattasi, è stato rilevato che durante la giornata lavorativa i prestatori d'opera, impiegati nelle operazioni di raccolta e di cernita, effettuano delle soste di lavoro dovute sia al ritardato afflusso del prodotto nei magazzini sia a momentanee interruzioni della raccolta per avverse variazioni atmosferiche.

Sino alla metà di ottobre erano state eseguite 49 ispezioni a ditte del settore, di cui 23 nei comuni di Rutigliano e Noicattaro, nel corso delle quali sono state accertate infrazioni in materia di collocamento, libretto di lavoro, tutela del lavoro minorile e assicurazioni sociali. Complessivamente sono state elevate 53 contravvenzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti. Inoltre numerose prescrizioni sono state impartite per la regolarizzazione di posizioni assicurative e contributive.

Per quanto concerne le altre questioni sollevate nell'interrogazione, si comunica che dagli accertamenti eseguiti è emerso che le retribuzioni del personale di sesso maschile, adibito, per la quasi totalità, alle operazioni di raccolta e di trasporto del prodotto, oscilla da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 6.000 al giorno, retribuzione notevolmente superiore a quella fissata dall'accordo provinciale 12 maggio 1970, che prevede un salario giornaliero complessivo di lire 3.665 per dieci ore di lavoro. La differenza tra il minimo contrattuale ed il salario di fatto è da porsi in relazione alla variabilità dell'orario di lavoro richiamato e alla circostanza che la paga convenuta è forfettariamente corrisposta sia per le giornate in cui vengono eseguite più di dieci ore, sia nel caso di prestazione giornaliera inferiore alle dieci ore.

Circa le lavoratrici, adibite quasi esclusivamente al lavoro nei magazzini come cernitrici ed imballatrici, è stato rilevato che, pur effettuando, presso a poco, lo stesso orario di lavoro degli uomini, percepiscono una retribuzione che va da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 3.000 al giorno, inferiore a quella stabilita dall'accordo provinciale su indicato che prevede lire 3.211 per le cernitrici e lire 3.468 per le imballatrici riferite a dieci ore di lavoro. Tuttavia, essendo il trattamento economico di fatto corrisposto alle lavoratrici superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva avente valore di legge, l'organo

ispettivo non può espletare alcun intervento in merito alla mancata osservazione dell'accordo provinciale su richiamato. Tenuto conto, peraltro, che il personale femminile è occupato con le qualifiche di cernitrice ed imballatrice e quindi esplica mansioni diverse da quelle degli uomini, si esclude che vi sia, in atto, una discriminazione salariale a parità di mansioni. Nè durante le visite ispettive già effettuate, nè nel corso degli accertamenti ora svolti è risultato che il personale di cui trattasi sia stato adibito a lavoro notturno.

Ciononostante, si assicura che, nel prosieguo dell'azione di vigilanza, saranno intensificati gli accertamenti per acclarare eventuali violazioni al divieto del superamento dei limiti, giornaliero e settimanale, dell'orario normale di lavoro.

Per quanto concerne, infine, le commissioni comunali di collocamento, si fa presente che, dagli accertamenti svolti a Noicattaro, Rutigliano, Adelfia e Capurso è emerso che presso le rispettive sezioni dell'Ufficio del lavoro le commissioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, non sono state costituite perchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori non ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 33, primo comma, della legge medesima.

È emerso, altresì, che presso le sezioni dell'Ufficio del lavoro di Noicattaro, Adelfia e Capurso sono state regolarmente costituite le commissioni locali per la manodopera agricola di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, mentre nel comune di Rutigliano la costituzione dell'analoga commissione è tuttora in corso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

22 dicembre 1970

FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intende adottare per verificare le responsabilità sulla tragica morte della signora Luisa Bolognesi di Bologna, poliomielitica, di anni 61.

È noto che la signora semi-inferma svolgeva lavoro a domicilio, usando plastica e benzolo, sostanze infiammabili e, particolarmente la seconda, fortemente tossica per cui l'uso è stato regolamentato da una legge.

In conseguenza dell'uso di dette sostanze in ambiente inadatto, vicino ad una stufa a gas, si è potuta verificare la tragedia che ha portato ad una terribile morte una lavoratrice.

Poichè tale luttuosa notizia mette in luce la grave condizione delle lavoranti a domicilio, si chiede l'apertura di un'indagine per accertare se la signora Luisa Bolognesi era assicurata ai fini previdenziali, mutualistici e infortunistici come prescrive la legge sulla tutela del lavoro a domicilio; se erano applicate le norme di sicurezza disposte dalla legge sull'uso del benzolo e quali eventuali responsabilità siano da imputarsi al proprietario dell'azienda committente del lavoro a domicilio e all'Ispettorato provinciale del lavoro di Bologna che ha compiti di vigilanza per l'applicazione della legge. (int. scr. - 4102)

RISPOSTA. — Secondo quanto accertato a seguito di apposita richiesta, dall'ispettorato del lavoro di Bologna, l'incendio nell'abitazione della signora Luisa Bolognesi, poliomielitica, si è verificato perchè, mentre la stessa era intenta a confezionare oggettini-giocattoli di plastica su commissione, con l'impiego di un collante, rovesciava accidentalmente la bottiglia contenente il collante medesimo, che scorrendo sul pavimento, giungeva in prossimità della vicina stufa a gas accesa provocando una fiammata che investiva in pieno l'anziana signora, che decedeva all'ospedale Sant'Orsola a causa delle gravi ustioni riportate in tutto il corpo.

Dall'inchiesta stessa è emerso anche che la signora Bolognesi aveva assunto da circa un anno i lavori di confezione di oggettini-giocattoli di plastica (scudetti a distintivo di squadre di calcio e segnali stradali) per conto della ditta Grisoni C. G. & C. — stampaggio materie plastiche — di Zola Predosa.

Le commissioni di lavoro, peraltro, venivano trasmesse alla lavorante tramite un intermediario che periodicamente recapita-

va all'anziana invalida tutti i materiali occorrenti, compreso il collante causa del luttuoso incidente.

Lo stesso, risultato comunque conforme alle vigenti norme della legge 5 marzo 1963, n. 245, sulla limitazione di impiego del benzolo ed omologhi, veniva però fornito alla lavorante in lattine da cinque litri che in precedenza erano servite per olii combustibili completamente sprovviste del contrassegno per le sostanze tossiche, come prevede, invece, il disposto dell'articolo 10, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 245.

Per quest'ultima infrazione e per l'inosservanza al divieto di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari, sancito dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, l'Ispettorato del lavoro ha proceduto contravvenzionalmente a carico dei responsabili della ditta committente.

La signora Bolognesi non era stata assicurata dalla ditta, per cui l'Ispettorato, tenuto conto che il lavoro di confezione assegnatole era stato sempre svolto senza alcun impegno di consegna a scadenze stabilite, ha ritenuto opportuno informare della circostanza l'autorità giudiziaria con apposito rapporto.

Nell'assicurare la signoria vostra onorevole che l'Ispettorato del lavoro non tralascerà per il futuro ogni azione volta a tutelare i lavoratori a domicilio, desidero comunque precisare che tale tutela potrà efficacemente esprimersi solo attraverso una modifica della vigente disciplina che è già in avanzata fase di attuazione presso il Ministero e le cui linee direttrici tendono, in particolare, a delineare, con maggiore precisione di quanto non avvenga attualmente, la figura dei lavoratori a domicilio, il concetto di subordinazione e gli adempimenti assicurativi e contributivi che i committenti debbono assolvere in loro favore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

22 dicembre 1970

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia la sua opinione relativamente all'incredibile provvedimento di sospensione, adottato dal prefetto di Napoli, contro i consiglieri comunali di Castellammare di Stabia, Luigi D'Auria e Raffaele Massa, che ha alterato la composizione del Consiglio comunale di quella città.

L'interrogante — ricordando che per analogo caso il tribunale di Salerno ha recentemente giudicato in modo nettamente opposto alle decisioni del prefetto di Napoli — chiede quali misure urgenti si intendano adottare per tutelare in modo pieno i diritti inalienabili degli elettori e degli eletti. (int. scr. - 4091)

RISPOSTA. — In seguito all'entrata in vigore della legge 10 novembre 1970, n. 832 — secondo la quale non sono applicabili, nei riguardi dei consiglieri comunali, le disposizioni di cui all'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 sulla sospensione degli amministratori degli enti locali sottoposti a procedimenti penali — i consiglieri del comune di Castellammare di Stabia citati dalla signoria vostra onorevole sono stati reintegrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere la sua opinione sul Convegno di studi sui problemi dell'artigianato, che si tiene annualmente in Sorrento, visto che l'iniziativa, generica ed inconcludente, si risolve in una scadente quanto costosa manifestazione propagandistica di parte e che, quest'anno, durante il suo svolgimento, partecipanti anche autorevoli si sono atteggiati, con dubbio buon gusto, in modo provocatorio contro una parte dei convenuti.

Alla stregua di quanto detto, gli interroganti domandano al Ministro se non ritenga di dover adottare le opportune misure

perchè il Convegno in questione, seppure dovrà riconvocarsi, sia messo in grado di affrontare seriamente ed unitariamente i numerosi e gravi problemi degli artigiani che esigono concreti impegni per la loro positiva soluzione. (int. scr. - 4219)

RISPOSTA. — Il convegno di studi sui problemi dell'artigianato meridionale e delle isole, che si svolge da alcuni anni a Sorrento, è organizzato dalla commissione regionale dell'artigianato della Campania, che è un organismo amministrativo, istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860, i cui componenti sono scelti dalle categorie artigiane. Non si tratta quindi di una manifestazione propagandistica di parte, ma di una iniziativa aperta al contributo di tutte le associazioni artigiane, nella quale vengono dibattuti i vari problemi che interessano l'artigianato e in particolare quello del Mezzogiorno.

Nell'ultima edizione, svoltasi dal 6 al 9 novembre 1970, sono state presentate relazioni e comunicazioni su argomenti di rilievo che sono stati trattati anche con riferimento all'istituzione dell'ordinamento regionale e all'imminente trasferimento alla competenza delle regioni della materia dell'artigianato.

La partecipazione degli artigiani delle diverse organizzazioni è stata notevolissima e numerosi sono stati gli interventi nella discussione che era aperta a tutti i partecipanti.

I lavori hanno avuto uno svolgimento regolare, anche se sono stati turbati per pochi minuti da qualche intemperanza di alcuni partecipanti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

11 gennaio 1971

GERMANO'. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore del settore della produzione di profumi che è stato colpito, contemporaneamente, e dall'aumento dell'IGE e dall'aumento dell'imposta sugli alcoli.

Gli operatori economici interessati non possono, tra l'altro, far fronte alla concorrenza interna ed estera anche per i provvedimenti agevolativi concessi dalla Francia ai produttori di profumi.

Il perdurare di tale situazione potrebbe provocare danni a carico di 80.000 dipendenti che lavorano nel settore e ciò, tra l'altro, sarebbe in contrasto con gli scopi che si vogliono perseguire con i provvedimenti adottati in questi ultimi mesi dal Governo. (int. scr. - 4210)

RISPOSTA. — Il recente provvedimento economico, emanato dal Governo per il riequilibrio della situazione congiunturale e per un deciso rilancio dell'economia nel settore della produzione e degli investimenti, ha incluso i profumi fra i prodotti da assoggettare ad inasprimento fiscale, in considerazione del loro indubbio carattere voluttuario e quindi della loro maggiore idoneità a consentire lo spostamento di risorse reali dai consumi privati agli investimenti pubblici, secondo le linee di indirizzo governativo, individuabili nel provvedmento stesso e nel riferimento contenuto nella relazione previsionale e programmatica.

Per tali motivi e nella persistente necessità di reperire mezzi finanziari in grado di favorire l'avvio di concrete riforme secondo scelte prioritarie, non si è ravvisata la opportunità di enucleare, in sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, i profumi dall'elenco dei prodotti da assoggettare ad inasprimento fiscale.

In questo quadro, chiedere al Ministro delle finanze l'adozione di provvedimenti in favore del settore in esame significa quanto meno sollecitare iniziative legislative atte a neutralizzare gli effetti delle misure fiscali di recente emanazione.

Il Ministro delle finanze
PRETI

7 gennaio 1971

GIANQUINTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come il Governo intenda provvedere a favore delle famiglie danneggiate per la perdita di congiunti nel disastro provocato a Venezia da una tromba d'aria nella sera di venerdì 11 settembre 1970.

L'assistenza a coloro che hanno subìto danni materiali non può essere scompagnata da misure per gli altri che furono colpiti dalla perdita di congiunti specie quando gli scomparsi col loro lavoro erano fonte di sostentamento per la famiglia e la garanzia di eventuali assicurazioni non sia operativa perchè l'evento per la sua stessa natura non rientra tra i rischi coperti. (int. scr. - 3957)

RISPOSTA. — L'11 settembre scorso, un violentissimo ciclone ha imperversato, provocando numerosi lutti e ingenti danni, tra Padova, Venezia e Jesolo. La tromba d'aria si è formata sui Colli Euganei e si è abbattuta dapprima su Abano Terme, dove una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite, poi su Vigonovo, Fossò, Camponogara, Stra, Campagna Lupia, Dolo, Mira e Marghera Fusina, provocando la morte di un'altra persona, e sull'isola di S. Elena, quartiere di Venezia, dove ha fatto affondare un vaporetto carico di persone, 21 delle quali sono morte. Infine, il *tornado* si è esaurito nei pressi di Jesolo dove ha devastato un *camping* causando in un solo minuto la morte di 12 persone e il ferimento di altre 40.

Ventisette minuti sono intercorsi dal primo manifestarsi del fenomeno al suo esaurimento; in tale breve arco di tempo, la veloce, vorticosa scia della tromba d'aria, larga alcune centinaia di metri, attraversando territori delle province di Venezia e Padova ha avuto, come si è detto, conseguenze funeste.

Gli interventi per recare aiuto ai feriti e recuperare le salme delle vittime sono stati immediati.

Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardie di finanza, marinai e personale ospedaliero si sono impegnati in una generosa gara per rendere tempestivo ed efficace il soccorso. Sono subito intervenute anche le sezioni operative dei vigili del fuoco di Trieste, Udine, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Milano, Bergamo, Bologna, Modena e Ferrara, nonchè rinforzi di polizia e carabinieri da Trieste e Padova.

Alla luce dei riflettori posti sui mezzi della marina, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, i sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri si sono tuffati e rituffati nelle acque del posto dove il motoscafo era affondato e per l'intera notte hanno compiuto un'opera affannosa di ricerca che, purtroppo, non poteva essere ormai che di recupero delle salme. Tale opera è continuata il giorno dopo completandosi con il recupero del mezzo affondato.

I vigili del fuoco hanno altresì provveduto all'assistenza della popolazione colpita nonchè alla rimozione di macerie, alla puntellazione di tetti e alla eliminazione di strutture pericolanti.

Al di sopra di ogni elogio è stata parimenti l'opera svolta dai reparti dell'esercito, che all'immediata opera di soccorso hanno aggiunto una efficassima e preziosa opera di collaborazione per sopperire alle prime necessità di assistenza delle popolazioni colpite.

I reparti dell'esercito hanno prontamente dislocato nelle zone colpite autoambulanze, fotoelettriche, cucine da campo ed altri mezzi utili.

Privati cittadini, medici, liberi professionisti, sommozzatori, sportivi si sono associati spontaneamente alle forze dell'ordine in una davvero ammirevole prova di solidarietà umana.

Consistenti i danni materiali causati dal ciclone che ha distrutto o danneggiato impianti ed edifici pubblici, abitazioni private, attrezzature turistiche e commerciali, beni mobili e automezzi: essi ammontano, per gli impianti ed edifici pubblici, secondo la valutazione dei competenti uffici del genio civile, a complessive lire 3.826.300.000 di cui lire 2.768.900.000 per Venezia e lire un miliardo 57.400.000 per Padova e per le imprese industriali, secondo la valutazione delle competenti camere di commercio, a lire 1.096.713.084 per Venezia e lire 541.766.000 per Padova.

Gravi sono stati anche i danni recati alle colture viticole, frutticole, olivicole, maidicole, ai medicai e agli erbai nonchè alle strutture fondiarie (fabbricati ed altri manufatti rurali) e alle scorte morte (foraggi e lettimi).

Anche in questa circostanza gli ispettorati agrari hanno svolto attività di assistenza tecnica intesa a contenere nei limiti del possibile, in relazione allo stato vegetativo del-

le colture colpite, l'entità dei danni, consigliando opportuni trattamenti antiparassitari alle colture arboree, al fine di evitare l'insorgenza di malattie fungine.

Per quanto concerne i provvedimenti per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende colpite dai citati eventi calamitosi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sul fondo di solidarietà nazionale, avendo richiesto il parere del Presidente della Regione, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate, ai fini della concessione delle specifiche provvidenze consentite dalla legge medesima.

La prefettura di Venezia è immediatamente intervenuta, prestando e coordinando ogni forma di assistenza in favore delle famiglie sinistrate.

È stato, così, provveduto al ricovero dei senzatetto in alberghi e pensioni a cura dei singoli ECA, i quali hanno curato, altresì, la distribuzione di materiale per il riattamento dei tetti delle case danneggiate dalla tromba d'aria.

La stessa Prefettura ha, inoltre, provveduto ad assegnare per le prime urgenti necessità assistenziali delle famiglie bisognose dei comuni colpiti la somma di lire 80.000.000.

Il Ministero dell'interno, dal canto suo, per assicurare alla prefettura di Venezia i mezzi necessari per provvedere all'assistenza tramite gli ECA ha concesso, in un primo tempo, contributi straordinari, sugli appositi fondi, per complessive lire 100.000.000.

A tale concessione si è aggiunta un'ulteriore assegnazione di lire 600.000.000, consentita da un'integrazione straordinaria di fondi da parte del Ministero del tesoro.

Analogamente sono stati concessi al prefetto di Padova due contributi straordinari per complessive lire 250.000.000 per gli interventi assistenziali da attuarsi tramite gli ECA.

Considerevoli provvidenze sono state anche disposte in relazione ai danni subiti da opere pubbliche di pertinenza dei comuni (lire 50.800.000 per la provincia di Venezia, lire 60.000.000 per quella di Padova).

Circa, infine, le più generali misure adottate, oltre quelle summenzionate di emergenza, si fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre scorso, sono state estese ai comuni di Venezia, Padova, Camponogara, Dolo, Fossò, Mira, Vigonovo, Albignasego, Ponte S. Nicolò, Saonara e Selvarzano Dentro, le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

GRIMALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che l'INPS corrisponde un'indennità di trasferta di lire 400 al giorno — comprensiva di spese per vitto e alloggio — ai lavoratori sottoposti a visita sanitaria fuori residenza e spesso inviati in città fuori provincia, ove sono costretti a sostare più giorni, si chiede di conoscere quale azione il Ministro intende svolgere per superare tale situazione veramente paradossale ed offensiva degli interessi e della dignità dei lavoratori. (int. scr. - 3690)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che — conformemente alla delibera adottata dal comitato esecutivo dell'INPS il 10 ottobre 1963 — la diaria corrisposta agli assistiti per tubercolosi, i quali siano costretti ad effettuare viaggi per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ovvero per beneficiare di assistenza sanitaria, è stata elevata, a partire dallo stesso anno, fino a lire 1.000 per i viaggi senza pernottamento e lire 2.500 per i viaggi con pernottamento, oltre al rimborso per le spese di viaggio.

Per quanto riguarda invece l'indennità di trasferta dovuta agli altri assicurati che in base alla delibera del 20 gennaio 1953 dello stesso Comitato esecutivo è tuttora fissata rispettivamente nella misura di lire 800 e lire 400 a seconda che i viaggi comportino o meno il pernottamento e fermo restando, co-

munque, il rimborso delle spese di viaggio, sono allo studio provvedimenti di adeguamento che saranno sottoposti all'esame degli organi deliberanti.

Si assicura la signoria vostra onorevole che si è provveduto a sollecitare l'INPS a concludere al più presto possibile l'*iter* predetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

22 dicembre 1970

GUANTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intende disporre per l'impianto del termosifone nei locali della stazione di Ferrandina.

L'insufficiente rete ferroviaria nella provincia di Matera e la considerevole distanza della stazione di Ferrandina dai centri urbani costringono molti viaggiatori a sostare lunghe ore nelle sale di attesa, anche di notte, soste che comportano un grave disagio per la mancanza di riscaldamento. (int. scr. - 4331)

RISPOSTA. — Al riscaldamento dei locali di servizio della stazione di Ferrandina viene provveduto, analogamente a quanto praticato in numerose altre stazioni della rete, mediante l'impiego di stufe.

La realizzazione di un impianto centrale di riscaldamento non è stata finora presa in considerazione nelle apposite graduatorie di priorità in relazione alle condizioni climatiche della località ed alla limitata disponibilità dei fondi stanziati per interventi del genere.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

11 gennaio 1971

MAGNO. — *Ai Ministri della marina mercantile, della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che sulla scogliera del Golfo di Manfredonia, in località Cala del Fico, in passato percorribile a piedi, ad opera di privati è stato chiuso qualsiasi passaggio mediante la costruzione di massicce opere di difesa, il che non solo limita senza ragione la libertà di circolazione dei cittadini in una zona di notevole interesse turistico, ma compromette gravemente l'azione di vigilanza e di repressione contro il contrabbando e contro la pesca di frodo. (int. scr. - 2405)

RISPOSTA. — Il tratto di litorale cui è rivolto l'interesse dell'onorevole interrogante si estende dal lato nord dell'abitato del comune di Manfredonia fino alla contrada denominata « Macchia ».

Esso è di natura rocciosa e si protende sul mare a rupe con altezza che varia da metri 1,50 a metri 5 ed oltre.

Solo in alcuni punti le rocce si presentano degradanti verso il mare e sono interrotte da modeste insenature ove, per il fenomeno del naturale arretramento delle acque marine durante il periodo estivo, si formano modesti arenili.

I terreni soprastanti sono interamente di proprietà privata ed i loro confini si spingono fino alle rupi ed alle rocce degradanti verso il mare.

L'interruzione del passaggio è avvenuta mediante la sistemazione di una sbarra di ferro a circa 800 metri a nord dell'abitato di Manfredonia.

Una ulteriore interruzione è costituita dalle opere di recinzione in muratura dell'edificio costruito dall'ente morale provincia monastica dei padri cappuccini di Foggia, adibito a collegio missionario per l'educazione della gioventù.

In tutta la zona non esiste alcuna strada carrozzabile per cui è stato impedito esclusivamente il passaggio pedonale.

Nel punto ove tale passaggio è risultato interrotto, sono state installate 60 cabine per usi balneari ed un chiosco-bar in cemento prefabbricato facilmente smontabile.

Tutte le opere suddette sono state edificate su suolo privato ed in una zona non sottoposta a vincolo di tutela dello soprintendenza ai monumenti e gallerie delle Puglie, per cui nè l'Amministrazione della marina mercantile, nè la predetta Soprinten-

denza hanno competenza ad ordinarne eventualmente la rimozione.

Il proprietario dello stabilimento balneare di cui ho fatto sopra cenno, ha avuto in concessione un tratto di litorale roccioso degradante verso il mare, sul quale sono stati eseguiti soltanto livellamenti di modestissime superfici per consentire la sistemazione di sedie ed ombrelloni.

La concessione è stata assentita nell'interesse pubblico, in quanto le persone che frequentavano la zona erano costrette a spogliarsi all'aperto, contravvenendo alle disposizioni emanate dalla Capitaneria di porto e dall'autorità di pubblica sicurezza sulla disciplina dell'attività balneare.

Per quanto riguarda, infine, le preoccupazioni dell'onorevole interrogante relative allo svolgimento dei servizi di vigilanza per la repressione del contrabbando e della pesca di frodo, assicuro che la zona in questione non è interessata da tali attività e che, comunque, alle estremità laterali della recinzione del collegio missionario dei padri cappuccini sono stati ricavati due cancelli attraverso i quali è consentito il transito delle pattuglie addette alla vigilanza costiera.

Il Ministro della marina mercantile
MANNIRONI

9 gennaio 1971

MAGNO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, in provincia di Foggia, qualsiasi concessione di assegno vitalizio in base alle leggi vigenti per l'assistenza agli invalidi civili è sospesa per la ragione che la Prefettura subordina l'adozione di ogni nuovo provvedimento all'acquisizione di una dichiarazione della Direzione provinciale del tesoro comprovante che l'invalido non fruisce di alcuna pensione statale, mentre quest'ultimo ufficio sostiene di trovarsi nell'impossibilità di provvedervi.

Dato che per legge i comuni sono tenuti ad annotare nei propri atti anagrafici ogni provvedimento di concessione di pensione da parte dello Stato, l'interrogante prospetta la possibilità che la situazione venga sbloccata disponendo che la Prefettura di Foggia si rivolga, per gli accertamenti del caso, ai sindaci dei comuni invece che alla Direzione provinciale del tesoro. (int. scr. - 3712)

RISPOSTA. — In alcune province, come quella di Foggia, le locali direzioni provinciali del tesoro hanno fatto presente di non poter fornire le notizie loro richieste dalle rispettive prefetture per il necessario accertamento del diritto dei mutilati ed invalidi civili alle provvidenze disposte — in favore della categoria stessa — dalla legge 5 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743; a ciò sarebbe stato ostativo il disposto dell'articolo 181 delle istruzioni generali sui servizi del Ministero del tesoro che vieta a tutte le Amministrazioni centrali di impartire alle direzioni provinciali del tesoro disposizioni di servizio non preventivamente concordate con lo stesso Ministero.

Senonchè, a seguito dell'interessamento svolto da questa Amministrazione, con lettera del 14 dicembre scorso il predetto Ministero del tesoro ha fatto presente di aver autorizzato le dipendenti direzioni provinciali a dare esecuzione alle richieste prefettizie in questione.

Si confida, pertanto, che gli inconvenienti segnalati dalla signoria vostra onorevole possano, ora, essere sollecitamente eliminati.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

OLIVA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se e quali decisioni siano allo studio per quanto riguarda soppressioni, concentrazioni o comunque modificazioni della competenza territoriale degli Uffici dei registri immobiliari, particolarmente per quanto riguarda gli Uffici del genere esistenti in provincia di Vicenza, non senza sottolineare l'inderogabile necessità che ogni eventuale determinazione modificativa in argomento sia preceduta dalla consultazione degli Enti locali e degli ordini e collegi professionali interessati, garantendosi il rispetto di quei criteri di am-

pio decentramento che debbono ritenersi stabilmente acquisiti alle esigenze di una razionale riorganizzazione dei servizi pubblici. (int. scr. - 4225)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro di grazia e giustizia. L'Amministrazione finanziaria, consapevole delle mutate necessità conseguenti alle accresciute esigenze del servizio ed alle nuove condizioni economiche e di sviluppo delle popolazioni di molti centri urbani, ha già in corso di predisposizione la costituzione di un'apposita commissione, cui sarà demandato — tra l'altro — il compito della messa a punto di uno schema di provvedimento comportante la revisione delle circoscrizioni ipotecarie.

In tale sede saranno opportunamente sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate, compresi quelli della provincia di Vicenza.

Il Ministro delle finanze
PRETI

7 gennaio 1971

PEGORARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si sono venute a trovare le maestranze del calzaturificio « Etoile » di Saonara (Padova) a seguito del mancato pagamento del salario a partire dalla metà del mese di giugno 1970, nonchè del mancato pagamento dell'indennità di anzianità e di altre competenze a circa 80 lavoratori licenziati o dimissionari.

L'interrogante gradirebbe altresì sapere quali iniziative sono in corso o si intende prendere per evitare la chiusura della fabbrica, che in una situazione di normale produzione può dar lavoro a circa 150 tra operai ed impiegati. (int. scr. - 3813)

RISPOSTA. — Il calzaturificio « Etoile » di Saonara ha occupato in passato un centinaio di dipendenti per la produzione di calzature di lusso. L'azienda ha incontrato le prime difficoltà finanziarie all'inizio del 1969, difficoltà che si sono venute progressivamente accentuando tanto da non permettere la regolarità del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti a partire dal dicembre 1969.

In ordine alle possibili cause del dissesto, gli organi periferici del Ministero hanno espresso l'avviso che esse siano da individuare, oltre che in una non oculata politica commerciale da parte della direzione aziendale, anche nella crisi generale che ha investito il settore calzaturiero della provincia di Padova.

La posizione del calzaturificio in questione, poi, è stata ulteriormente aggravata da un incendio che nel settembre 1969 ha distrutto i magazzini ove trovavasi un notevole *stock* di prodotti finiti ed ha determinato come conseguenza la sospensione dell'attività produttiva dall'8 settembre al 4 ottobre e l'annullamento di numerose ordinazioni.

L'azienda ha cessato la produzione alla fine del mese di luglio del corrente anno quando le maestranze erano ormai ridotte a meno di cinquanta unità.

Nel rendere noto alla signoria vostra onorevole che, per quanto riguarda la cessazione dell'attività da parte del calzaturificio « Etoile », essa non ha determinato alcun incremento di disoccupazione nella zona in quanto le maestranze sono state assorbite da aziende del medesimo settore o di altri settori produttivi, si comunica altresì che è attualmente in corso di perfezionamento il decreto interministeriale che dichiara la condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova ai fini del riconoscimento a favore dei lavoratori delle aziende stesse dei benefici previsti dalla legge 5 novembre 1968, numero 1115, beneficio la cui decorrenza è prevista dal 1° aprile 1970.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

22 dicembre 1970

PEGORARO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza che una tromba d'aria di inaudita violenza, nella sera di venerdì 11 settembre

1970, ha causato un morto e parecchi feriti, nonchè gravissimi danni, che ammonteranno sicuramente ad alcuni miliardi di lire, ad imprese industriali ed artigiane, a fabbricati rurali ed urbani ed a colture agricole in una fascia lunga decine di chilometri che corre immediatamente a sud della città di Padova.

Poichè tale gravissimo fenomeno ha provocato la sospensione dell'attività produttiva in molte fabbriche, con la conseguente perdita del lavoro per centinaia di operai ed impiegati, ha reso inabitabili parecchi fabbricati urbani e rurali ed ha distrutto interi raccolti agricoli, l'interrogante gradirebbe ancora sapere se non si ritenga necessario predisporre interventi immediati e straordinari per la ripresa dell'attività produttiva e per soccorrere quanti sono rimasti senza abitazione e, in modo particolare, intervenire per integrare il salario fino a 40 ore settimanali per tutti i lavoratori colpiti, per assicurare un alloggio a quanti ne sono rimasti privi e per erogare contributi straordinari alle imprese agricole, artigiane e commerciali. (int. scr. - 3924)

RISPOSTA. — L'11 settembre scorso, un violentissimo ciclone ha imperversato, provocando lutti e ingenti danni, tra Padova, Venezia e Jesolo. La tromba d'aria si è formata sui Colli Euganei e si è abbattuta dapprima su Abano Terme, dove una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite, poi su Vigonovo, Fossò, Camponogara, Stra, Campagna Lupia, Dolo, Mira e Marghera Fusina, provocando la morte di un'altra persona, e sull'isola di S. Elena, quartiere di Venezia, dove ha fatto affondare un vaporetto carico di persone, 21 delle quali sono morte. Infine, il *tornado* si è esaurito nei pressi di Jesolo dove ha devastato un *camping* causando in un solo minuto la morte di 12 persone e il ferimento di altre 140.

Ventisette minuti sono intercorsi dal primo manifestarsi del fenomeno al suo esaurimento: in tale breve arco di tempo, la veloce, vorticosa scia della tromba d'aria, larga alcune centinaia di metri, attraversando territori delle province di Venezia e Padova, ha avuto, come si è detto, conseguenze funeste.

Gli interventi per recare aiuto ai feriti e recuperare le salme delle vittime sono stati immediati.

Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardie di finanza, marinai e personale ospedaliero si sono impegnati in una generosa gara per rendere tempestivo ed efficace il soccorso. Sono subito intervenute anche le sezioni operative dei vigili del fuoco di Trieste, Udine, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Milano, Bergamo, Bologna, Modena e Ferrara, nonchè rinforzi di polizia e carabinieri da Trieste e Padova.

Alla luce dei riflettori posti sui mezzi della marina, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, i sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri si sono tuffati e rituffati nelle acque del posto dove il motoscafo era affondato e per l'intera notte hanno compiuto un'opera affannosa di ricerca che, purtroppo, non poteva essere ormai che di recupero delle salme. Tale opera è continuata il giorno dopo completandosi con il recupero del mezzo affondato.

I vigili del fuoco hanno altresì provveduto all'assistenza della popolazione colpita nonchè alla rimozione di macerie, alla puntellazione di tetti e all'eliminazione di strutture pericolanti.

Al di sopra di ogni elogio è stata parimenti l'opera svolta dai reparti dell'esercito, che all'immediata opera di soccorso hanno aggiunto un'efficacissima e preziosa opera di collaborazione per sopperire alle prime necessità di assistenza delle popolazioni colpite.

I reparti dell'esercito hanno prontamente dislocato nelle zone colpite autoambulanze, fotoelettriche, cucine da campo ed altri mezzi utili.

Privati cittadini, medici, liberi professionisti, sommozzatori, sportivi si sono associati spontaneamente alle forze dell'ordine in una davvero ammirevole prova di solidarietà umana.

Consistenti i danni materiali causati dal ciclone che ha distrutto o danneggiato impianti ed edifici pubblici, abitazioni private, attrezzature turistiche e commerciali, beni

mobili e automezzi: essi ammontano, per gli impianti ed edifici pubblici, secondo la valutazione dei competenti uffici del genio civile, a complessive lire 3.826.300.000 di cui lire 2.768.900.000 per Venezia e lire 1.057 milioni 400.000 Per Padova e per le imprese industriali, secondo la valutazione delle competenti camere di commercio, a lire 1.096 milioni e 713.084 per Venezia e lire 541 milioni e 766.000 per Padova.

Gravi sono stati anche i danni recati alle colture viticole, frutticole, olivicole, maidicole, ai medicai e agli erbai nonchè alle strutture fondiarie (fabbricati ed altri manufatti rurali) e alle scorte morte (foraggi e lettimi).

Anche in questa circostanza gli ispettorati agrari hanno svolto attività di assistenza tecnica intesa a contenere nei limiti del possibile, in relazione allo stato vegetativo delle colture colpite, l'entità dei danni, consigliando opportuni trattamenti antiparassitari alle colture arboree, al fine di evitare l'insorgenza di malattie fungine.

Per quanto concerne i provvedimenti per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende colpite dai citati eventi calamitosi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sul fondo di solidarietà nazionale, avendo richiesto il parere del Presidente della Regione, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate, ai fini della concessione delle specifiche provvidenze consentite dalla legge medesima.

La prefettura di Venezia è immediatamente intervenuta, prestando e coordinando ogni forma di assistenza in favore delle famiglie sinistrate.

È stato, così, provveduto al ricovero dei senzatetto in alberghi e pensioni a cura dei singoli ECA, i quali hanno curato, altresì, la distribuzione di materiale per il riattamento dei tetti delle case danneggiate dalla tromba d'aria.

La stessa Prefettura ha, inoltre, provveduto ad assegnare per le prime urgenti necessità assistenziali delle famiglie bisognose dei comuni colpiti la somma di lire 80.000.000.

Questo Ministero, dal canto suo, per assicurare alla prefettura di Venezia i mezzi necessari per provvedere all'assistenza tramite gli ECA ha concesso, in un primo tempo, contributi straordinari, sugli appositi fondi, per complessive lire 100.000.000.

A tale concessione si è aggiunta un'ulteriore assegnazione di lire 600.000.000, consentita da un'integrazione straordinaria di fondi da parte del Ministero del tesoro.

Analogamente sono stati concessi al prefetto di Padova due contributi straordinari per complessive lire 250.000.000 per gli interventi assistenziali da attuarsi tramite gli ECA.

Considerevoli provvidenze sono state enche disposte in relazione ai danni subiti da opere pubbliche di pertinenza dei comuni (lire 50.800.000 per la provincia di Venezia e lire 60.000.000 per quella di Padova).

Circa, infine, le più generali misure adottate, oltre quelle summenzionate di emergenza, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 26 novembre scorso, sono state estese ai comuni di Venezia, Padova, Camponogara, Dolo, Fossò, Mira, Vigonovo, Abbignasego. Ponte S. Nicolò, Saonara e Selvazzano Dentro, le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

PICARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che con l'articolo 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, si prevedeva fino al 31 dicembre 1970 il prelevamento del 2 per cento del provento complessivo dell'IGE per la costituzione di un fondo da utilizzare per compensare i comuni e le provincie delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'addizionale all'imposta sui redditi agrari, dalle esenzioni

delle sovrimposte sui redditi dominicali dei terreni e dall'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi;

considerato che le integrazioni dello Stato, per effetto del sopracitato articolo 7, hanno fruttato alle Amministrazioni una entrata annuale di vari milioni che, con il 31 dicembre 1970, verrebbe meno per cessazione dell'operatività dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56,

si chiede di conoscere se è intendimento del Governo presentare un altro disegno di legge che proroghi la legge 16 settembre 1960, n. 1014. (int. scr. - 4223)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, sostitutivi rispettivamente dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371 e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, fu disposta, in via provvisoria, — fino al 31 dicembre 1970 — la compensazione a favore dei comuni e delle province delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta sul bestiame, delle prestazioni d'opera, delle addizionali sul reddito agrario e relative eccedenze nonchè dalle esenzioni delle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze.

Questo Ministero, compreso dell'opportunità di esaminare tempestivamente, prima dell'approssimarsi del suddetto termine, la possibilità della proroga delle norme contenute nei richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 56 del 1963, segnalò, sin dall'aprile scorso, il problema all'attenzione dei Ministeri del tesoro e delle finanze.

Entrambi i citati Dicasteri, riferendosi a tale iniziativa, hanno osservato che le compensazioni in argomento erano state limitate al decennio 1961-70, sul presupposto che, successivamente a tale periodo, le minori entrate conseguenti all'abolizione della imposta sul bestiame, delle prestazioni d'opera, eccetera sarebbero state largamente assorbite dal naturale incremento del gettito dei tributi comunali.

Infine, hanno rilevato come le provvidenze per la finanza locale recate dalla legge 29 dicembre 1969, n. 964 — le quali, solo per il 1971, comportano un maggior intervento dell'erario di ben 227 miliardi di lire — rappresentino il massimo sforzo consentito, talchè non si rende possibile, nell'attuale situazione del bilancio statale, assecondare proposte di ulteriori oneri.

Ciò premesso, nel far presente che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 dicembre 1970, ha approvato un disegno di legge per la proroga delle disposizioni che autorizzano i comuni a provvedere al ripiano dei disavanzi di bilancio con l'assunzione di mutui, si soggiunge, quanto ai provvedimenti di più larga prospettiva, che la soluzione della crisi finanziaria degli enti locali potrà essere convenientemente ricercata nella direzione di un nuovo sistema che assicuri ai comuni e alle province, nel quadro dell'ordinamento regionale, fonti di entrata che possano garantire il flusso di mezzi proporzionati al fabbisogno di spesa corrente e che delimiti, al tempo stesso, la sfera di competenza di tali enti attraverso la determinazione delle funzioni che essi dovranno svolgere.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 gennaio 1971

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover promuovere per la revoca degli aumenti apportati dalla Direzione regionale della SITA al prezzo dei biglietti sulle autolinee in esercizio nei diversi comuni della provincia di Salerno, su autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, nella misura del 15 per cento.

L'interrogante sottolinea il fatto che della decisione non sono state informate le Amministrazioni comunali interessate e che l'aumento è stato maggiore nelle zone ove la SITA gestisce il servizio in regime di monopolio. (int. scr. - 4246)

RISPOSTA. — La sede regionale di Napoli della SITA presentò nel febbraio 1970 do-

manda di autorizzazione ad aumentare del 15 per cento il prezzo dei biglietti praticato sulle autolinee ad essa in concessione in Campania, allo scopo di fronteggiare, nell'attuale stato di generale deficitarietà delle autolinee, le proprie ingenti perdite aziendali. Da un attento esame del conto di esercizio delle autolinee della SITA in Campania emerse infatti per il 1968 un gravoso disavanzo di circa 200 milioni.

Stante tale *deficit* d'esercizio e la possibilità che l'azienda, in assenza di un provvedimento autorizzativo come quello richiesto, fosse indotta a chiedere un ridimensionamento dei propri servizi con gravi turbative del pubblico interesse, un aumento del prezzo dei biglietti nella misura del 15 per cento, come appunto quello che venne approvato da questo Ministero dopo minuziosa istruttoria della domanda presentata dalla stessa azienda, non può di certo ritenersi eccessivo, anche in relazione a quanto viene normalmente fatto per zone anche meno economicamente floride del salernitano.

Quanto poi al problema specifico dell'aumento tariffario interessante le relazioni automobilistiche del salernitano, è stata apposita cura della Direzione compartimentale MCTC per la Campania assicurare che le tabelle dei prezzi siano esattamente conformi alla rilasciata autorizzazione di maggiorazioni tariffarie; e ciò, sia per le zone nelle quali sono in esercizio soltanto le autolinee SITA, sia per le relazioni Battipaglia-Salerno, Eboli-Salerno e Pontecagnano-Salerno, sulle quali sono in esercizio numerosi altri pubblici servizi di trasporto.

Contemporaneamente il citato Ufficio ha anche approvato i prospetti degli abbonamenti di viaggio da adottare sulle autolinee in concessione alla società SITA in Campania, che prevedono, per la categoria degli operai e studenti, una riduzione del 40 per cento sulla tariffa ordinaria.

In dipendenza di quanto sopra evidenziato, pur essendo comprensibile lo scontento delle popolazioni interessate per i disposti aumenti, non si può non tener conto di una obiettiva necessità quale quella accennata, dalla quale ovviamente discende l'impossibilità di addivenire alla revoca degli aumenti stessi, che provocherebbe indubbiamente dannose ripercussioni all'attuale assetto dei servizi svolti da detta azienda in Campania.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

11 gennaio 1971

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che con recente provvedimento, che ha portato da 12 a 25 il minimo di treni giornalieri in transito sulle linee quale criterio per la sclassificazione degli impianti, varie linee ferroviarie sono state sclassificate;

considerato che con le leggi n. 668 del 1967 e n. 747 del 1969 si prevede il passaggio in ruolo del personale in servizio sugli impianti classificati secondo la legge n. 1236 del 1959;

considerato che il personale di ruolo addetto come guardiamo agli impianti sclassificati è costretto a trasferirsi oppure a rinunciare al passaggio nei ruoli delle Ferrovie, rimanendo sul posto come incaricato;

venuto a conoscenza che è attualmente in atto la revisione del capitolato per gli incaricati dei servizi dell'Azienda ferroviaria,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro non ritenga di adottare dei provvedimenti che consentano al personale degli impianti sclassificati di rimanere sul posto, evitando allo stesso gravi disagi;

2) se corrisponda al vero che alcuni addetti agli impianti sclassificati debbono svolgere fino a 70 ore settimanali di lavoro;

3) se corrisponda al vero che nel prossimo capitolato per gli incaricati gli attuali modestissimi salari subirebbero un aumento di qualche migliaio di lire e che, quindi, resterebbero a livelli assolutamente inadeguati al costo della vita;

4) se corrisponda al vero che i guardiani, i quali, a norma della legge n. 747, dovrebbero essere impegnati per un massimo di 48 ore settimanali, sono invece tenuti

a prestare servizio sugli impianti sclassificati fino a 66 ore settimanali;

5) se il Ministro non ritenga di studiare provvedimenti atti a far sì che il personale di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che a seguito della sclassifica sarebbe costretto a spostamento, possa rimanere in Alto Adige, e ciò in armonia con lo spirito con cui il Governo sta attuando il cosiddetto « pacchetto » di misure a favore delle popolazioni alto-atesine. (int. scr. - 4269)

RISPOSTA. — 1) La sclassificazione di un determinato numero di assuntorie su linee ferroviarie a scarso traffico ha costituito aspetto essenziale delle complesse trattative condotte con le organizzazioni sindacali per addivenire alla sistemazione a ruolo del personale relativo. Il provvedimento si è reso necessario per evitare oltretutto che gli interessati, una volta inquadrati a ruolo, rimanessero utilizzati in misura assai limitata (il che avrebbe oltretutto configurato una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti con conseguenti comprensibili reclami da parte di questi ultimi), nonchè per evitare il licenziamento degli incaricati a contratto già utilizzati su linee rimaste classificate, ed esclusi dalla sistemazione a ruolo per difetto di requisiti, mediante il loro spostamento in impianti sclassificati.

2) Gli addetti agli impianti sclassificati hanno turni di presenza di 56, 60 o 66 ore settimanali (e non 70), ma con una media giornaliera soltanto di un'ora o di un'ora e mezza di effettivo lavoro e, per il resto, di mero « servizio d'attesa ».

3) Sono in corso trattative con le organizzazioni sindacali sulle modifiche da apportare al capitolato che regola l'espletamento di servizi dell'azienda a mezzo di incaricati. In tale sede viene anche esaminata la possibilità di un ulteriore aumento della retribuzione degli interessati, da aggiungere agli altri due aumenti loro conferiti, in analogia a quanto praticato per i dipendenti di ruolo, nel 1968 e nel 1969.

4) Gli interessati sistemati a ruolo come guardiani, e tuttora utilizzati in impianti sclassificati in attesa di altra destinazione, non possono non continuare, in tale periodo di attesa, a coprire i turni vigenti negli impianti stessi, la cui durata settimanale, come già detto, è di 56, 60 o 66 ore.

Trattasi, dunque, di maggiori prestazioni a carattere transitorio, in relazione alle quali si sta comunque esaminando la possibilità di concedere un compenso *una tantum*, nonostante quanto precisato al precedente punto 2) sull'effettivo lavoro svolto negli impianti in questione.

5) Allo scopo di ridurre al minimo i trasferimenti di personale di lingua tedesca fuori dell'Alto Adige, sono state escluse dalla sclassificazione varie assuntorie di passaggio a livello sulla linea di San Candido, sebbene interessate da un traffico medio giornaliero di soli 16 treni. Non si è potuto fare altrettanto per le assuntorie di posti di vigilanza di punti speciali della linea (così detti « guardamassi »). Posto che per tale ragione avrebbero dovuto essere trasferiti altrove circa 65 altoatesini, per 20 di essi verrà reperita assegnazione a passaggi a livello della regione stessa dato il maggior fabbisogno di personale in tali impianti in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro e per la maggioranza degli altri 45 (cioè quelli sistemati a ruolo nella qualifica di guardiano) si disporrà, semprechè in possesso dei requisiti prescritti, il cambio di qualifica a cantoniere od a manovale in modo da assegnarli ad altri impianti ferroviari della zona di origine. In definitiva faranno eccezione pochi guardiani di prima classe per i quali non è dato di adottare analogo criterio in quanto mancano, nel personale della linea e in quello di manovalanza, qualifiche di pari livello gerarchico.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

11 gennaio 1971

TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende prendere per restituire la sicurezza alle famiglie e per fare fronte, in genere, alla grave situazione determinatasi in seguito ai cedimenti di terreno provo-

cati dagli scavi intrapresi per la costruzione del tronco della metropolitana cittadina, nel tratto iniziale della Via Appia, una arteria fondamentale per il traffico nazionale ed interno.

Poichè sono stati colpiti dal dissesto, oltre ai fabbricati, anche un numero rilevante di negozi, studi professionali, banche e locali pubblici, che si allineano sul tratto della predetta Via Appia fra l'omonimo piazzale e Piazza Re di Roma, e poichè risulta evidente che il sistema di scavo, sia pur affrontato con mezzi moderni, non è stato adeguato alla struttura particolare del sottosuolo e dei fabbricati, l'interrogante chiede, inoltre, se il Governo intenda procedere all'accertamento delle eventuali responsabilità, nei confronti tanto dell'impresa che degli organi amministrativi, al fine di configurare le possibilità di risarcimento degli ingenti danni subìti non solo dalle singole case di abitazione, ma anche dalle numerose aziende commerciali coinvolte così pesantemente nella disastrosa situazione determinatasi nella zona in questione. (int. scr. - 3949)

RISPOSTA. — A seguito delle lesioni che hanno interessato alcuni edifici della via Appia Nuova in corrispondenza di zone nelle quali erano in corso i lavori di costruzione del tronco della metropolitana Termini-Osteria del Curato, questo Ministero, mentre ha sottoposto a continuo controllo i fabbricati in questione, ha prontamente istituito una Commissione d'indagine presieduta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composta da professori universitari e da rappresentanti del Ministero dei trasporti, del comune di Roma e dei vigili del fuoco.

Detta Commissione, dopo minuziosi sopralluoghi, è pervenuta alla conclusione che soltanto per tre fabbricati doveva essere mantenuto, per misura precauzionale, l'ordine di sgombero già dato dal comune di Roma, mentre per tutti gli altri fabbricati l'ordine stesso poteva essere revocato, come in effetti è avvenuto.

È stata anche istituita con decreto ministeriale n. 786 del 13 agosto 1970 altra Commissione per stabilire le modalità per la prosecuzione dei lavori e le cause, ed eventuali responsabilità, dei dissesti.

Con provvedimento ministeriale n. 1084 del 7 novembre 1970 è stata disposta la ripresa dei lavori nel tratto piazza Re di Roma-piazzale Appio limitatamente alla galleria di sinistra e con l'osservanza delle precauzioni intese a salvaguardare la stabilità dei fabbricati e l'incolumità delle persone.

Dall'esito delle indagini e dall'andamento dei lavori nel tratto di superamento della marrana di piazzale Appio saranno tratti elementi utili ai fini della ripresa dei lavori anche nella galleria di destra e per la prosecuzione degli scavi oltre piazzale Appio.

La succitata Commissione sta continuando i lavori per quanto riguarda le altre incombenze previste dal decreto ministeriale numero 786.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

11 gennaio 1971

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Di fronte alle notizie apparse sulla stampa successivamente alla scomparsa in Palermo del giornalista De Mauro, per cui una possibile causale di tale fatto dovrebbe ravvisarsi nell'avere lo stesso scoperto nuovi elementi relativi alla sciagura aerea di Bascapè in cui perse la vita Enrico Mattei;

posto che i familiari del defunto presidente dell'ENI, in una esplosiva conferenza stampa tenuta il 6 novembre 1970 al Circolo della stampa in Milano, hanno fra l'altro ritenuto di poter testualmente affermare che il loro familiare « sarebbe stato ucciso e che il giornalista De Mauro lo sapeva »; circostanza, questa, in aperto contrasto con quanto a suo tempo ritenuto dalla Commissione d'inchiesta, incaricata di indagare sul disastro aereo, e dalla Magistratura che dispose l'archiviazione del relativo procedimento penale insorto per la morte di Enrico Mattei,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire prontamente affinchè ogni indagine ed attività giudiziaria promos-

sa o che si ritenga di promuovere venga assegnata ad un'unica autorità giudiziaria centrale per evitare difetti di coordinamento e, in ogni modo, che l'argomento, quanto mai delicato per una serie di riflessi, possa prestarsi ad essere oggetto di possibili strumentalizzazioni e speculazioni che risulterebbero di danno anche per il Paese. (int. scr. - 4142)

RISPOSTA. — Si fa presente, anzitutto, in base a quanto è stato comunicato dalla procura generale presso la corte di appello di Palermo, che, essendo tuttora in corso istruttoria penale conseguente alla scomparsa verificatasi in quella città del giornalista Mauro De Mauro, evidenti motivi attinenti al segreto istruttorio impediscono alla competente autorità giudiziaria di rivelare collegamenti esistenti tra la scomparsa e la eventuale scoperta, da parte del De Mauro, di elementi nuovi relativamente alla sciagura aerea di Cascina di Albaredo di Bescapè del 27 ottobre 1962 in cui perdette la vita l'ingegner Enrico Mattei.

Si fa poi presente che il procedimento penale contro ignoti per la morte di Enrico Mattei è stato trattato, per competenza territoriale, dalla procura della repubblica di Pavia attraverso una laboriosa e lunga istruttoria formale la quale, pur non avendo potuto individuare esattamente la causa del disastro aereo in cui l'ingegner Mattei trovò la morte, ha, tuttavia, messo in evidenza, secondo le conclusioni peritali (in sostanza concordanti con quelle della relazione della commissione ministeriale d'inchiesta) che l'aeromobile non scoppiò in volo, ma bensì si infranse contro il suolo a seguito di una improvvisa spirale a destra. Nessun elemento è invece emerso, anche in relazione alle prove specifiche, atto a far pensare ad una di quelle azioni sabotatrici che, solitamente, restano individuabili. In particolare il denunziante, signor Italo Mattei, i testi da lui indicati e la vedova dell'ex Presidente dell'ENI si sono limitati, nel corso della istruttoria, a riferire sulla effettiva ricezione di generiche anonime lettere minatorie che non hanno fornito all'autorità inquirente alcun elemento che potesse suffragare l'ipotesi di un origine delittuosa dell'accaduto. Anzi, secondo quanto ha ancora riferito l'autorità predetta, il denunziante ebbe a precisare di aver agito sotto la suggestione di rivelazioni giornalistiche le quali, poi, ad un minuzioso controllo istruttorio, si sono rivelate frutto di fantasiosa invenzione e di artificiosa distorsione della verità. Pertanto il giudice istruttore del tribunale di Pavia, in accoglimento integrale delle richieste del pubblico ministero, con sentenza 31 marzo 1966, dichiarò non doversi procedere in ordine alle ipotesi criminose rubricate perchè i fatti relativi non sussistono.

Dopo tale sentenza, nessun altra denunzia è stata presentata dai fratelli del defunto ingegner Mattei o da altre persone. Naturalmente, in rapporto a nuovi elementi di prova che dovessero ventualmente emergere, il competente ufficio del pubblico ministero, che è quello di Pavia, valuterà l'opportunità di richiedere la riapertura della istruttoria.

Con riferimento all'ultima parte della interrogazione, in cui si chiede di conoscere se questo Ministero « non ritenga di intervenire prontamente affinchè ogni indagine ed attività giudiziaria promossa, o che si ritenga di promuovere, venga assegnata ad un'unica autorità giudiziaria centrale », si fa presente che il Ministero non può prendere alcuna iniziativa essendo la competenza degli organi giudiziari stabilita dalle norme del codice di procedura penale le quali, anche per effetto del principio costituzionale del giudice naturale, sono inderogabili. Le uniche eccezioni sono quelle previste nei casi di connessione di più procedimenti (articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale), non sussistente allo stato, ovvero nell'ipotesi di rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto (articolo 55 e seguenti codice di procedura penale), ipotesi questa ultima che è lasciata al prudente apprezzamento della competente autorità giudiziaria o è invocabile dall'imputato per legittimo sospetto; ma, nella specie, solo nel caso di una riapertura della istruttoria, circostanza questa non prevedibile allo stato.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

7 gennaio 1971